



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 57 del 23 ottobre 2020

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

1.1 SOSPENSIONE ATTIVITÀ CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI

A seguito del chiarimento di seguito riportato pervenuto in data 22/10/2020 da parte del Presidente della F.I.G.C. dott. Gabriele Gravina, con la presente si comunica la sospensione fino al 13 novembre 2020 delle seguenti competizioni organizzate dal CPA di Trento:

- AMATORI
- JUNIORES PROVINCIALI
- UNDER 17 PROVINCIALI
- UNDER 15 PROVINCIALI
- UNDER 14 PROVINCIALI FASCIA B

Oltre alle categorie di seguito indicate, come già precedentemente notificato.

- ESORDIENTI
- PULCINI
- PRIMI CALCI
- PICCOLI AMICI

1.2 COMUNICATO UFFICIALE DI SABATO 24 OTTOBRE

Si informa che nella giornata di sabato 24 ottobre p.v., verrà pubblicato un nuovo Comunicato Ufficiale.



Il Presidente

Roma, 22 ottobre 2020
Prot. n. 5233/Presidenza

Spett.le
L.N.P. Serie A
Sede

Spett.le
L.N.P. Serie B
Sede

Spett.le
Lega PRO
Sede

Spett.le
L.N.D.
Sede

Spett.le
Settore Giovanile e Scolastico FIGC
Sede

Spett.le
A.I.C.
Sede

Spett.le
A.I.A.C.
Sede

Spett.le
Associazione Italiana Arbitri
Sede

Egregi Signori,

- visto quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 ottobre 2020, n. 253;

- visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», che riporta le seguenti modificazioni al DPCM 13 ottobre 2020:
 - la lettera e) dell'art. 1, comma 6 è sostituita dalla seguente: “e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva, Enti organizzatori. Le Regioni e le Province Autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”
 - la lettera g) dell'art. 1, comma 6 è sostituita dalla seguente: “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
- considerate, infine, le “risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo Sport in merito ai recenti provvedimenti del Governo (F.A.Q.)”, pubblicate sul sito internet del Dipartimento per lo Sport il 21 ottobre 2020;

si comunica che, per effetto di quanto precede, sono sospese fino al 13 novembre 2020 le seguenti competizioni organizzate dalla L.N.D. e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale:

- Terza Categoria;
- Juniores Under 19 Provinciali;
- Serie D di calcio a cinque maschile e femminile;
- Allievi Provinciali maschili e femminili (Under 17 e Under 16);


- Giovanissimi Provinciali maschili e femminili (Under 15 e Under 14);
- Esordienti (Under 13 e Under 12);
- Pulcini (Under 11 e Under 10);
- Primi calci (Under 9 e Under 8);
- Piccoli amici (Under 7 e Under 6).

In relazione alla suddette competizioni è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.

Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Cordiali saluti.

Gabriele Gravina



Publicato in Trento il 23/10/2020

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)